

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### TITOLO I

### PARTI NEL PROCEDIMENTO, UFFICIO E UFFICI D'ESAME

#### CAPO I

#### Parti

##### Articolo 1

#### Parti

1. Le seguenti persone possono essere parti nel procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, denominato di seguito «l'Ufficio»:

- a) il richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
- b) l'opponente, di cui all'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2100/94, di seguito «regolamento di base»;
- c) il titolare o i titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, denominati di seguito «il titolare»;
- d) qualsiasi persona la cui domanda o richiesta costituisca una condizione preliminare di una decisione dell'Ufficio.

2. L'Ufficio può consentire che altre persone, oltre quelle indicate nel paragrafo 1, siano parti nel procedimento, ove ne facciano richiesta scritta e siano direttamente e individualmente interessate.

3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, si intende per persona una persona fisica o una persona giuridica, nonché ogni ente assimilato a una persona giuridica dalla legge a esso applicabile.

##### Articolo 2

#### Designazione delle parti

- 1. Una parte viene designata con il suo nome e indirizzo.
- 2. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche e per le società o le imprese si deve indicare la denominazione ufficiale.
- 3. L'indirizzo contiene tutte le informazioni amministrative utili, compreso il nome dello Stato in cui la parte è domiciliata o in cui è situata la sua sede o un suo stabilimento. Per ogni parte va indicato di preferenza un solo indirizzo; qualora vengano indicati diversi indirizzi, si tiene conto soltanto dell'indirizzo

indicato per primo, a meno che la parte non indichi uno degli altri indirizzi come quello eletto ai fini della notificazione.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità concernenti l'indirizzo, inclusi eventuali dettagli riguardanti altri mezzi di comunicazione.

4. Se una parte è una persona giuridica, questa è designata anche con il nome e l'indirizzo della persona fisica che rappresenta legalmente in virtù della legge nazionale applicabile. A detta persona fisica si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del paragrafo 2.

L'Ufficio può consentire deroghe alla norma della prima frase del primo comma.

5. La Commissione o uno Stato membro che siano parti in un procedimento, indicano un rappresentante per ogni procedimento cui prendono parte.

##### Articolo 3

#### Lingue delle parti

1. Una lingua ufficiale dell'Unione europea, scelta da una parte per il primo documento inviato all'Ufficio e firmato a tal fine, è utilizzata da tale parte fino a quando l'Ufficio non avrà adottato una decisione definitiva.

2. Se una parte presenta un documento, firmato a tal fine, in una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa da quella che dovrebbe essere utilizzata conformemente al paragrafo 1, il documento si considera ricevuto a partire da quando l'Ufficio dispone di una traduzione, fornita da altri servizi. L'Ufficio può consentire deroghe a tale norma.

3. La parte che nel procedimento orale impieghi una lingua diversa dalla lingua ufficiale dell'Unione europea utilizzata dagli agenti competenti dell'Ufficio o da altre parti o da entrambi e che essa stessa dovrebbe utilizzare provvede a un servizio simultaneo di interpretazione in detta lingua ufficiale. In caso contrario, il procedimento orale può continuare nelle lingue utilizzate dagli agenti competenti dell'Ufficio e dalle altre parti.

##### Articolo 4

#### Lingue da utilizzare nel procedimento orale e nell'istruzione

1. Una parte, un testimone o un perito, che siano sentiti in un procedimento orale ai fini dell'istruzione, possono utilizzare una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

